



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO l’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 6 del 12 marzo 2002, recante *“Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle Comunicazioni”*, con la quale è stato assegnato al Ministero delle Comunicazioni il codice di emergenza “114” ai fini dell’accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denunciino maltrattamenti o altre gravi difficoltà;

VISTO il decreto interministeriale 14 ottobre 2002 del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità con il quale si dispone, tra l’altro, che il codice 114 è destinato ad uno specifico servizio telefonico di emergenza, finalizzato a ricevere segnalazioni riguardanti situazioni di rischio per lo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti; che il servizio di emergenza è svolto da organizzazioni e/o enti senza finalità di lucro; e che, per l’affidamento del servizio, per un primo periodo di sperimentazione, è indetta una procedura ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità in data 6 agosto 2003 recante *“Individuazione del soggetto gestore del codice di pubblica emergenza 114”* e successive modifiche, con il quale il codice “114” è stato, in via definitiva, destinato a chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009 con il quale il numero nazionale di emergenza “114” è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante *“Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e, in particolare, l’articolo 19, rubricato “Dipartimento per le politiche della famiglia”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023 reg. n. 2307;

VISTO l’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 3 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l’altro, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza e delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1988, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;

VISTA la nota DIPOFAM prot. n. 138 del 15 gennaio 2019 con la quale è stato richiesto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’aggiornamento del Piano di numerazione nazionale di cui alla delibera della stessa Autorità n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 ai fini dell’intestazione del predetto codice al Dipartimento per le Politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere della stessa data è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo l’incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia;

VISTA la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante *“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), il quale prevede una specifica delega per il Governo ai fini dell’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

VISTO il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, recante *“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70”*, pubblicato nella G.U. n. 150 del 1° luglio 2025 e vigente dal 16 luglio 2025 e, in particolare, l’articolo 1, il quale prevede il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza Infanzia 114;

VISTO l'Avviso per la concessione di un contributo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i., finalizzato alla individuazione del soggetto gestore del numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico delle persone di minore età, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche della famiglia in data 30 ottobre 2025;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per la concessione del contributo è stato fissato alla data del 19 novembre 2025;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato da parte di un soggetto interessato in merito alla difficoltà di predisporre una proposta qualitativamente adeguata nei tempi dati dal su richiamato Avviso;

VALUTATO l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura di selezione del gestore del numero di emergenza infanzia "114" da parte degli enti senza scopo di lucro interessati;

CONSIDERATO che, alla data odierna, non risultano al protocollo domande di partecipazione al procedimento di selezione in atto;

CONSIDERATO, infine, che si reputa opportuno, per quanto poc' anzi illustrato, prorogare il suddetto termine di presentazione delle domande di partecipazione per la concessione del contributo di cui trattasi;

DECRETA

Art. 1

1. È prorogato al 24 novembre 2025 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso per la concessione di un contributo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i., finalizzato alla individuazione del soggetto gestore del numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico delle persone di minore età, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le Politiche della famiglia in data 30 ottobre 2025.

Dott. Gianfranco Costanzo